

Art. 7.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che i Commissari delegati dovranno svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi Commissari sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unità.

2. In favore del personale di cui al comma 1, delle regioni, dei comuni, delle province e degli Uffici territoriali di Governo, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 2, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.

4. I Commissari delegati provvedono con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'art. 9, comma 2, della presente ordinanza.